

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella adunanza del 28 ottobre 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Stefano Siragusa	- Consigliere
Giovanni Di Pietro	- Primo Referendario - Relatore

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (Tuel);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto l'art. 243-bis del Tuel - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - introdotto dall'art.3, comma 1 lett. r), del decreto legge del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto l'art. 243-quater del Tuel - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione - introdotto dall'art. 3, comma 1 lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 che, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevede l'adozione di Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ai fini dell'istruttoria e dell'esame del piano di riequilibrio da parte della sottocommissione della Commissione per la stabilità degli enti locali di cui all'art. 155 del Tuel;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte n. 16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3) "

visto il piano di riequilibrio adottato dal comune di Giarre con deliberazione consiliare n. 17 del 25 febbraio 2013;



vista la successiva deliberazione consiliare n. 7 del 27 gennaio 2014 con la quale il comune di Giarre ha proceduto alla rimodulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 49 quinquies della legge n. 98 del 2013;

vista la successiva deliberazione di questa Sezione n. 185/2014/PRSP, a seguito dell'adunanza svoltasi il 18 settembre 2014, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio presentato dal comune di Giarre;

visto l'articolo 243 quater, comma 6, del Tuel che pone l'obbligo, a carico dell'organo di revisione economico - finanziaria, di trasmissione, entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza di ogni singolo semestre, di una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi;

visto l'articolo 243 quater, comma 3, del Tuel che, nel caso di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, stabilisce che la Corte dei conti vigila sull'esecuzione del piano adottando in sede di controllo apposita pronuncia ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 6, lettera a);

vista la relazione redatta dal collegio dei revisori acquisita in data 16 luglio 2015 (protocollo CdC n.5682) e la successiva integrazione del 13 ottobre 2015 (protocollo CdC n. 8193) con le quali sono stati forniti i dati ed i chiarimenti richiesti ai fini della predetta verifica sul piano di riequilibrio;

vista la relazione del 16 ottobre 2015, protocollo interno n. 50419518, con la quale il magistrato istruttore, in sede di verifica, a seguito degli scostamenti riscontrati nella relazione presentata dal collegio dei revisori, trasmetteva le proprie osservazioni al Presidente della Sezione per i provvedimenti conseguenti;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 274/2015/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 28 ottobre 2015 per gli adempimenti di cui al menzionato art. 243 - quater del Tuel;

udito il relatore, Primo Referendario dott. Giovanni Di Pietro;

udito per il comune di Giarre il sindaco dott. Bonaccorsi;

esaminata la documentazione trasmessa dal comune di Giarre con nota del 26 ottobre 2015, introitata con il protocollo n. 8664 CdC del 26 ottobre 2015;



PREMESSA

Il legislatore, con l'emanazione del decreto legge n. 174, successivamente convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, a favore degli enti locali

che versano in una condizione di deficitarietà strutturale ovvero che si trovano in una situazione suscettibile di condurre al dissesto, una procedura attraverso la quale i predetti enti possono pervenire, in un arco temporale non superiore ai dieci anni, ad un effettivo riequilibrio finanziario evitando la dichiarazione di dissesto.

L'articolo 243 bis del Tuel e le successive norme inserite all'interno dello stesso testo normativo hanno così regolamentato un ulteriore strumento in grado di assicurare l'obiettivo del risanamento finanziario, prevedendo un'articolata disciplina sulla base della quale gli enti locali possono avvalersi del predetto istituto.

Il legislatore, dopo l'approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ha stabilito, come espressamente disposto dall'articolo 243 quater, comma 3, del Tuel, la necessità della vigilanza sull'esecuzione del piano da parte della medesima Sezione che a tal fine adotta apposita pronuncia.

Il controllo sull'attuazione del piano di riequilibrio viene svolto sulla base delle periodiche relazioni svolte dall'organo di revisione economico-finanziaria che è tenuto, entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, a riferire, alla Sezione regionale di controllo, sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Il comma 7 del medesimo articolo 243 quater stabilisce che, in caso di accertamento di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano, la Sezione regionale della Corte dei conti può attivare la procedura per la dichiarazione di dissesto dell'ente.

LA VERIFICA DEL PIANO

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Giarre è stato approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 25 febbraio 2013, rimodulato sulla base della facoltà concessa dall'articolo 49 quinquies della legge n.98 del 2013, e successivamente sottoposto all'approvazione di questa Sezione, che è intervenuta con deliberazione n. 185/2014/PRSP in data 18 settembre 2014.

Alla scadenza del primo semestre dell'anno 2015 è stata richiesta al collegio dei revisori la prescritta relazione sulla verifica del piano e lo stesso, con nota pervenuta in data 16 luglio 2015 e con successive integrazioni rese in data 8 ottobre 2015, ha fornito le informazioni ed i dati in grado di permettere la verifica sull'attuazione del piano di riequilibrio e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi correlati.

Le relazioni trasmesse dall'organo di revisione economico-finanziaria hanno permesso di evidenziare alcuni scostamenti, rispetto alle previsioni elaborate in sede di predisposizione del piano di riequilibrio, ed ulteriori fattori di criticità correlati al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti per gli enti sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario.

I predetti scostamenti e gli ulteriori fattori di criticità sono stati riassunti nella relazione del magistrato istruttore del 16 ottobre 2015, con la quale si è richiesta al Presidente della Sezione


la convocazione di un'adunanza pubblica per la verifica, in contraddittorio con l'ente locale interessato, dello stato di attuazione del piano di riequilibrio.

L'anzidetta relazione ha riassunto le criticità riscontrate come di seguito indicato:

il consistente ammontare di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere nell'esercizio 2015, quantificato in complessivi euro 5.873.410,66, di cui solo euro 1.955.909,00 ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale. La restante parte di detti debiti, pari a euro 3.917.501,66, comprende il debito emerso dopo l'approvazione del piano di riequilibrio nei confronti delle società Edison Energia spa per euro 725.000,00 e una quota parte del debito emerso nei confronti della società Joniambiente spa, complessivamente pari a euro 2.153.766,66, entrambi relativi a fatture non pagate e non inserite nella contabilità dell'ente tra i regolari impegni.

Con riferimento ai predetti debiti permangono numerosi dubbi e perplessità in merito alle procedure avviate dall'ente ai fini della loro copertura in bilancio, atteso che:

- l'accordo transattivo proposto alla società Edison Energia, pur in presenza della deliberazione di Giunta municipale di autorizzazione alla transazione (deliberazione n. 83 del 30.06.2015), non risulta sottoscritto dalla controparte. Con riferimento a detto debito, inoltre, il Collegio dei revisori dell'ente, in sede di parere espresso ai sensi dell'art. 153 del Tuel, ha manifestato numerose incertezze in merito all'avvenuta definizione della transazione in considerazione che *"nell'autunno del 2014 un consistente credito del medesimo fornitore è stato oggetto di certificazione e, probabilmente di cessione pro-soluto"*; incertezze che, allo stato degli atti, non risultano essere state superate tramite relazione chiarificatrice da parte dell'ente, supportata da idonea documentazione a corredo (cfr. nota n. 25743 del 5/08/2015);
- la transazione stipulata con la società Joniambiente spa, pur essendo stata sottoscritta da entrambe le parti, non presenta i requisiti propri di un accordo transattivo che presuppone reciproche concessioni tra le parti, rispetto alle originarie pretese, al fine di modificare una situazione controversa. Tale accordo, infatti, prevedendo solo il mero differimento dei termini per il pagamento del debito ripartito in 5 anni, restando comunque immutato l'importo complessivo dovuto, viene a configurare l'elusione degli articoli 193 e 194 del Tuel che ammettono la rateizzazione dei debiti fuori bilancio al massimo entro tre esercizi solo dopo il preventivo riconoscimento da parte dell'organo consiliare.



Quanto, invece, alla copertura integrale della mole dei debiti fuori bilancio quantificati in euro 5.873.410,00, non risultano chiare le modalità di finanziamento nel piano di riequilibrio poiché non risulta trasmesso, a cura del Collegio dei revisori dei conti, il prospetto Misure/Azioni con riferimento a tutti gli esercizi considerati nello stesso con l'indicazione del perseguimento degli obiettivi posti dal lato delle risorse e degli impieghi, indispensabile per la valutazione, in termini di sostenibilità nel futuro, del piano di riequilibrio pluriennale. Tale inadempimento assume carattere maggiormente qualificante alla luce del fatto che l'Ente rinvia la copertura di una parte

del debito (euro 1.590.844,00) alle annualità 2016 e 2017 e che prevede di coprire un'altra consistente parte del debito di competenza dell'esercizio 2015 (euro 1.586.039,00) con il bilancio di previsione, allo stato non ancora approvato da parte del Consiglio comunale.

Deve inoltre rilevarsi la continua e reiterata violazione degli artt. 193 e 194 del Tuel avendo, l'Ente, finanziato debiti fuori bilancio in assenza del preventivo riconoscimento da parte dell'organo consiliare, atteso che, tra i debiti ancora da riconoscere, sono ricompresi debiti coperti mediante residui 2012 e 2014 non ancora pagati, per l'importo di euro 1.744.216,00. Con riferimento a detti debiti, finanziati in annualità precedenti, non risulta chiaro come si concilia la loro contabilizzazione nel bilancio comunale (impegno - residuo) con il mancato inserimento nel piano di riequilibrio pluriennale, atteso che detto piano decorre dall'esercizio 2013.

Occorre, poi, rilevare che l'importo dei debiti complessivi da riconoscere per euro 5.873.410,00 comprende debiti fuori bilancio relativi a provvedimenti giurisdizionali esecutivi il cui importo è stato rideterminato dal responsabile del servizio affari legali in data 18 giugno in euro 873.616,29, rispetto all'importo precedentemente comunicato dal responsabile dei servizi finanziari (nota del 12 maggio) di euro 1.045.964,88.

A tal riguardo, non risultano sufficientemente chiariti, in sede istruttoria, i criteri utilizzati per la minore quantificazione di tali debiti trattandosi di importi provenienti da sentenze e decreti ingiuntivi.

Con riferimento ai potenziali debiti da contenzioso, stimati inizialmente in euro 14.634.940,00, è opportuno segnalare, in questa sede, che suscita perplessità il criterio di congruità utilizzato per la stima del Fondo contenzioso in itinere, quantificato nel piano in euro 700.000,00, atteso che, nell'esercizio 2015, si sono concretizzati debiti certi da riconoscere pari ad euro 1.955.909,00. La riduzione dei potenziali debiti da contenzioso, da euro 14.634.940,00 ad euro 6.026.557,00, pari ad oltre il 50% rispetto alla previsione originaria del piano, inoltre, non risulta adeguatamente chiarito in sede istruttoria, atteso che non vengono esplicitate, da parte del Collegio dei revisori, le ulteriori riduzioni del contenzioso potenziale rispetto alla sopracitata riduzione di euro 1.955.909,00 e le ragioni della mancata ricomprensione nello stesso del potenziale debito di euro 500.000,00 derivante da presunto omesso pagamento dei contributi previdenziali per n. 30 dipendenti comunali.

In merito alla rideterminazione, nell'esercizio 2015, del fabbisogno dell'ente da ricomprendere nel piano di riequilibrio pluriennale, si rileva la mancata inclusione della somma di euro 260.000,00, da restituire al MEF ai sensi del decreto 0137126, a suo tempo richiesta per il consolidamento del muro di sostegno della Villa Comunale non realizzato, qualificandosi quale ulteriore debito da finanziare nelle annualità ricomprese nel piano.

Si fa presente, in ogni caso, che nonostante la maggiore quantificazione del fabbisogno finanziario per l'esercizio 2015, la quota relativa ai debiti fuori bilancio, per l'annualità di riferimento, risulta invariata rispetto alla previsione originaria del piano e imputata per soli euro 400.000.



Quanto, invece, alla quantificazione delle risorse da utilizzare per la copertura delle spese da finanziare nel piano di riequilibrio per l'esercizio 2015, occorre rilevare:

1. una sovrastima delle entrate di natura tributaria relativamente agli accertamenti ICI per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, atteso che i provvedimenti emessi per la relativa riscossione riguardano solo le annualità 2010 e 2011 per l'importo complessivo di euro 4.432.236,08, e che detti provvedimenti, allo stato attuale, non sono stati notificati ai contribuenti;
2. una sovrastima delle entrate per "introiti e rimborsi diversi" dal momento che l'importo di euro 250.000, posto al capitolo 1210 delle entrate, non viene ritenuto congruo dallo stesso Organo di revisione alla luce del fatto che, allo stato attuale, tale capitolo riporta un accertato di competenza di soli euro 10.440,63.

Con riguardo agli ulteriori obiettivi posti dall'art. 243-bis, comma 8, del Tuel, non risultano chiariti in sede istruttoria, configurandosi quali ulteriori profili di criticità,:

1. gli esiti dell'avvenuta revisione straordinaria dei residui nell'esercizio 2015 in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, in termini di importo, tempi e modalità di copertura del disavanzo di amministrazione scaturente e dei conseguenti riflessi per il perseguimento degli obiettivi posti dal piano di riequilibrio pluriennale per l'esercizio 2015;
2. il grado di copertura dei servizi a domanda individuale, ivi compresi il servizio acquedotto e il servizio smaltimento rifiuti.

Occorre, infine, rilevare, quale ulteriore e non meno grave criticità, la mancata attestazione, da parte dell'ente, della capacità di garantire il perseguimento degli equilibri di bilancio nell'esercizio 2015, atteso che, nonostante il Consiglio comunale non abbia approvato la proposta n. 09 II Area del 28/07/2015 elaborata ai sensi dell'art. 153, comma 6, del Tuel, invitando alla dichiarazione di dissesto, l'Amministrazione comunale ha rinviato la verifica degli equilibri di bilancio alla data di approvazione dello stesso. Preme rilevare, in questa sede, che ciò si pone in netto contrasto con quanto previsto dall'art. 153, comma 6, del Tuel il quale, al di là della fattispecie ordinaria di salvaguardia degli equilibri di bilancio da effettuarsi almeno una volta l'anno a norma dell'art. 193 del Tuel, dispone che: *"qualora la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio la segnalazione è da effettuarsi entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti e il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta"*.

Preliminarmente si deve osservare che all'esito della precedente verifica semestrale la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha emesso la deliberazione n. 195/2015/PRSP con la quale ha accertato il grave inadempimento degli obiettivi prefissati al fine di permettere il riequilibrio finanziario nei termini programmati all'atto dell'approvazione del piano.

Al fine di consentire un più attento monitoraggio, in occasione della verifica relativa al primo semestre dell'esercizio 2015, si è avviata un'articolata attività istruttoria richiedendo, al collegio dei revisori ed all'ente, una serie di dati ritenuti utili al fine di chiarire le criticità già rilevate, in particolare dal responsabile dei servizi finanziari con due segnalazioni, rese ai sensi dell'articolo 153 del Tuel, in data 12 maggio e 8 giugno 2015.

All'esito dei suddetti chiarimenti e considerando l'ultima relazione trasmessa dal collegio dei revisori, si evidenzia la criticità correlata alla presenza di una massa debitoria ancora da riconoscere di importo pari ad euro 5.873.410,66, rispetto alla quale solo una limitata porzione di euro 1.955.909,00 risulta già ricompresa all'interno del piano di riequilibrio.

La memoria presentata dall'ente precisa ulteriormente che una diversa porzione del debito complessivo come sopra riportato, di importo uguale ad euro 1.744.216,00, non deve essere considerato quale debito fuori bilancio dal momento che, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c) del Tuel, risultano conservati in bilancio i residui passivi necessari per assicurare la relativa copertura finanziaria.

L'ente attesta ancora che, con riferimento all'importo di euro 425.325,00, relativamente alle passività pregresse per i servizi relativi all'esercizio 2014, sussiste la copertura finanziaria per cui, ferma restando la previsione di una somma pari ad euro 1.955.909,00 già ricompresa nel piano, risulta necessario assicurare la copertura solo per il residuo importo di euro 1.747.961,00.

In riferimento ai rapporti con la società Edison sussiste la criticità del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo al fine di definire le pendenze ancora esistenti verso la predetta società.

Con riguardo specifico alla definizione dei rapporti con la società Joniambiente e all'ipotesi di accordo transattivo perfezionato si prende atto dei chiarimenti forniti dall'ente anche se è necessario puntualizzare che la valutazione della correttezza dell'operazione contrattuale concordata con la controparte non può essere demandata a questo organo giurisdizionale trattandosi di una fattispecie civilistica riservata alla competenza del giudice ordinario.

In ordine alla modalità di copertura del debito ed in particolare alla quota da imputare al redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ed alle ulteriori quote da ripartire tra gli esercizi 2016 e 2017 la memoria dell'ente fa riferimento alle sopravvenute disponibilità risultanti per effetto dei risultati positivi relativi all'esercizio 2014 e alle maggiori risorse disponibili grazie alla revisione della spesa del personale.

Il prospetto riassunto nella memoria presentata dall'ente fornisce il dettaglio, per le annualità 2015, 2016 e 2017, dei relativi fabbisogni e delle correlate coperture finanziarie.

Risulta tuttavia da verificare, eventualmente anche in un momento successivo, e più specificamente attraverso una valutazione demandata al titolare del settore finanziario, se risulta possibile garantire la tenuta degli equilibri di bilancio in un'ottica complessiva anche allo scopo di garantire la sostenibilità del piano di riequilibrio finanziario considerando i fabbisogni delle

diverse aree e l'eventuale sopravvenienza di poste passive suscettibili di alterare la rappresentazione fornita dal rappresentante legale dell'ente.

A tal uopo assume un rilievo prioritario anche la valutazione riservata al collegio dei revisori che, nell'esercizio delle attribuzioni riconosciute dalla legge, potrà apprezzare, anche in via diretta, attraverso le necessarie verifiche, la situazione economico finanziaria dell'ente ed i possibili pregiudizi scaturenti per la sostenibilità del piano di riequilibrio finanziario.

Con riguardo specifico alla violazione degli articoli 193 e 194 del Tuel si riscontra la mancata osservanza della procedura stabilita dal legislatore volta ad assicurare per tutti i debiti fuori bilancio il necessario preventivo riconoscimento da parte del consiglio comunale al fine di individuare la riconducibilità dei debiti assunti tra le ipotesi tassative previste dalle suddette norme ed inoltre la mancanza di ipotesi nelle quali risulti possibile individuare una specifica responsabilità in capo ai soggetti che hanno direttamente operato in nome dell'amministrazione interessata.

La memoria presentata fornisce una giustificazione parziale in quanto si limita a considerare i debiti per i quali sussiste la copertura finanziaria tra i residui passivi conservati in bilancio nelle annualità 2012 e 2014.


In riferimento alla rideterminazione del valore dei debiti fuori bilancio scaturenti da provvedimenti esecutivi non vengono forniti elementi per chiarire i presupposti sulla base dei quali l'importo precedentemente comunicato di euro 1.045.964,88 risulti ridimensionato ad euro 873.616,29.

In ordine all'esatta quantificazione del contenzioso esistente in capo all'ente la memoria presentata conferma la riduzione considerevole dell'ammontare dello stesso che risulta quantificato, alla data del 30 giugno 2015, non più nell'originario importo di euro 14.634.940,00 ma nell'importo di euro 6.026.557,00.

Con riguardo al potenziale debito di euro 500.000,00 per l'omesso pagamento dei contributi previdenziali nei confronti di n. 30 dipendenti, la memoria precisa che, alla data del 26 ottobre 2015, tale rischio non si è attualizzato così come peraltro l'ulteriore debito nei confronti del MEF, di importo pari ad euro 260.000,00, in relazione a lavori finanziati ma successivamente non eseguiti.

La mancata attualizzazione dei predetti debiti non comporta tuttavia il venir meno del rischio e pertanto risulta necessario in ogni caso tenere conto delle predette passività che, in quanto tali, continuano, seppure in forma potenziale, a gravare sulla situazione economico finanziaria dell'ente.

In riferimento alle risorse da impiegare per assicurare la copertura relativa al fabbisogno per l'esercizio 2015 viene in considerazione innanzitutto la stima effettuata in ordine agli accertamenti Ici per gli esercizi 2010, 2011 e 2012.



L'unico dato certo, attestato anche nella relazione del collegio dei revisori, è l'emissione di atti di accertamento, relativi alle annualità 2010 e 2011, di importo di poco superiore ai quattro milioni di euro.

Alla data del 26 ottobre 2015 non risulta, viceversa, alcun dato certo sulla successiva attività di notifica dei predetti atti e ciò comporta inevitabili conseguenze sulla riscuotibilità dei predetti atti in quanto le operazioni di notifica non sempre si concludono positivamente ed inoltre, in particolare per l'annualità 2010, risulta ormai prossima la data di prescrizione delle relative pretese creditorie.

Risulta altresì, come evidenziato nella relazione del collegio dei revisori del 13 ottobre 2015, una sopravvalutazione delle entrate per introiti e rimborsi diversi (capitolo 1210 delle entrate) in quanto la previsione di potere introitare risorse per euro 250.000,00 risulta contraddetta dagli accertamenti che, alla predetta data, risultano di poco superiori a diecimila euro.

La memoria presentata dà atto di successivi accertamenti, che consentono complessivamente di pervenire ad un totale di circa 34.000,00 euro, che in ogni caso non esclude la sovrastima delle predette entrate.


Resta altresì non definita l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n.118 del 2011, con possibili ricadute successive sugli obiettivi già predeterminati al momento dell'approvazione del piano in ragione della possibile consistenza del disavanzo da ripianare.

Si dà atto che, come precisato nella memoria prodotta, il grado di copertura di tutti i servizi a domanda individuale risulta pari al 100%.

Infine deve rilevarsi come, a seguito della segnalazione resa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, comma 6 del Tuel, non risultino adottati dal Consiglio comunale, i necessari provvedimenti atti ad assicurare gli equilibri di bilancio.

A tal riguardo l'ente ha trasmesso la nota dell'assessorato regionale delle autonomie locali che, reso edotto della mancata approvazione delle misure di riequilibrio conseguenti alla segnalazione del responsabile del servizio finanziario, ha ritenuto che, in considerazione del differimento *ex lege* del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, gli adempimenti previsti dall'articolo 193 del Tuel possano considerarsi rinviati in mancanza del documento contabile rispetto al quale deve essere svolta la predetta verifica.

In questa sede, in assenza di una valutazione specifica sulla più corretta interpretazione del rapporto tra le diverse previsioni contenute negli articoli 153 e 193 del Tuel, anche in considerazione di possibili contenziosi sui quali questa Sezione non risulta competente a giudicare, resta in ogni caso indiscusso che, rispetto ad una segnalazione di gravi squilibri per i quali il responsabile del servizio finanziario ha valutato la necessità di pervenire alla dichiarazione di dissesto dell'ente, il consiglio comunale non ha approvato la manovra di riequilibrio proposta



dalla giunta comunale sulla quale si era già espresso con parere non favorevole anche il collegio dei revisori.

Le predette considerazioni, che risultano successive a quelle già espresse dalla Sezione in sede di verifica del precedente semestre e riassunte nella deliberazione n.195/2015 con la quale è stato accertato il grave inadempimento degli obiettivi prefissati al momento dell'approvazione del piano, fanno sì che si renda necessario un ulteriore approfondimento della situazione economico finanziaria dell'ente in occasione della successiva verifica alla luce dei dati riferiti al secondo semestre 2015.

Infatti pur tenendo conto di alcuni segnali positivi evidenziati nella memoria trasmessa dall'ente resta necessario innanzitutto acquisire una valutazione più approfondita, che deve essere preferibilmente espressa dallo stesso responsabile del servizio finanziario già sottoscrittore delle segnalazioni sopra richiamate del 12 maggio e 8 giugno 2015 oltre che dal collegio dei revisori appena insediato.

Questa nuova valutazione potrà attentamente considerare tutte le passività anche potenziali gravanti sull'ente oltre che i fabbisogni di competenza delle diverse aree dell'amministrazione non trascurando di considerare eventuali oneri anche assai risalenti nel tempo ed in grado di incidere sugli equilibri di bilancio.

La predetta valutazione potrà considerare in primo luogo il bilancio di previsione 2015, che dovrà esprimere una stima attendibile e veritiera delle entrate e delle spese riferibili all'ente, non trascurando di considerare il rischio di sopravvalutazioni suscettibili di incidere sull'equilibrata previsione per l'esercizio di riferimento.

La successiva verifica potrà così accertare l'effettivo controllo ed il contenimento della spesa oltre che monitorare la capacità dell'ente di procedere ad interventi efficaci per assicurare un grado soddisfacente di accertamento e, soprattutto, di riscossione delle entrate programmate.

Tali riscontri dovranno anche essere accompagnati da una valutazione delle disponibilità di liquidità che, in presenza di tassi di riscossione palesemente insufficienti delle entrate proprie, spesso costringono l'ente ad accumulare cospicui quantitativi di residui passivi differendo i termini per il soddisfacimento dei creditori e, al contempo, attingendo risorse attraverso l'impiego delle anticipazioni di tesoreria o tramite l'utilizzo di fondi a destinazione vincolata.

Infine sarà necessaria un'ulteriore e più aggiornata ricostruzione della massa debitoria gravante sull'ente considerando in modo compiuto anche le passività potenziali scaturenti dal contenzioso oltre che eventuali partite debitorie non soddisfatte e non ritualmente considerate, come già avvenuto per le vecchie fatture relative al servizio di pubblica illuminazione o per ulteriori voci di spesa pregressa, che rischiano di alterare i dati già considerati al momento dell'approvazione del piano di riequilibrio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, adotta, ai sensi dell'art. 243-quater, commi 3 e 6, del Tuel, apposita pronuncia in relazione alla verifica, per il primo semestre dell'anno 2015, del piano di riequilibrio del comune di Giarre, approvato dalla Sezione in data 18 settembre 2014, riservando ulteriori valutazioni all'esito della verifica relativa al secondo semestre 2015 e delle successive determinazioni assunte dall'ente.

ORDINA

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei revisori del comune di Giarre, nonché alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali del Ministero dell'interno.

Così deliberato in Palermo, nelle Camera di consiglio del 28 ottobre e del 9 novembre 2015.

IL RELATORE

(Giovanni Di Pietro)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il

11 DIC 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

Boris Rasura